



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

SETTORE POLIZIA LOCALE E AMM.VA - COMMERCIO - SUAP
Ufficio POLIZIA LOCALE

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 67 DEL 27-10-2020

Reg. generale n. 713 del 27-10-2020

Oggetto: PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA AMBIENTALE. ULTERIORE FORNITURA DI N. 4 (QUATTRO) CARTELLI (AFC) PER VIDEOSORVEGLIANZA AMBIENTALE FINALIZZATA AL CONTRASTO DELL'ABBANDONO DI RIFIUTI O ERRATO CONFERIMENTO. IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che:

- il decreto-legge sulla sicurezza del 20 febbraio 2017, n. 14 *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”* e la relativa legge di conversione del 18 aprile 2017, n. 48 contengono un insieme di disposizioni e misure applicative il cui obiettivo è potenziare l'intervento degli enti locali territoriali e delle Forze di Polizia al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione ed all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere della comunità;
- il decreto in questione promuove la sicurezza integrata intesa come insieme di interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dagli Enti locali e da altri soggetti istituzionali, al fine di cooperare, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, all'avvio ed all'attuazione di un sistema unico, armonico ed integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali;
- ai sensi dell'articolo 2 del suddetto decreto, in sede di Conferenza Unificata su proposta del Ministro dell'interno, sono definite le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata con l'obiettivo di coordinare e favorire la collaborazione tra le Forze di Polizia e la Polizia Locale nei seguenti settori d'intervento:
 - scambio informativo tra Polizia Locale e Forze di Polizia presenti sul territorio;
 - interconnessione, a livello territoriale, tra le sale operative della Polizia Locale e quelle delle Forze di Polizia e regolamentazione dell'utilizzo in comune di sistema di sicurezza tecnologica per il controllo delle aree ed attività soggette a rischio;
- l'articolo 4 della legge 18 aprile 2017, n. 48 dispone che per sicurezza urbana è da intendersi il bene al decoro della città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, con recupero delle aree o dei siti degradati, eliminando i fattori di marginalità e di esclusione sociale, attuando misure di prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, promuovendo la cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e di convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali, nel rispetto delle proprie competenze e funzioni;
- l'articolo 5 definisce patti per la sicurezza urbana "accordi" sottoscritti tra il Prefetto ed il Sindaco, nel rispetto di linee guida adottate su proposta del Ministro dell'interno con accordo sancito in sede di Conferenza Stato - Città ed Autonomie locali; i patti individuano, in relazione alla specificità dei contesti, interventi per la sicurezza urbana volti a perseguire i seguenti obiettivi:
 - “prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, anche coinvolgendo, mediante appositi accordi, le reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini e favorendo l'impiego delle Forze di Polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, nonché *attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza*”;

VISTO l'articolo 192 *“divieto di abbandono”* del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, che recita testualmente:

1. *L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.*
2. *È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.*

3. *Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.*

4. *Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni,"*

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 74 del 7 maggio 2019, con la quale viene dato indirizzo per la realizzazione di un progetto di implementazione del sistema di sorveglianza mediante l'installazione di telecamere intelligenti per la rilevazione dei transiti veicolari e lettura targhe al fine di installare un impianto di videosorveglianza sul territorio comunale, finalizzato esclusivamente a svolgere le funzioni istituzionali proprie dell'ente;
- la determinazione n. 70/689 del 12 dicembre 2019, che ha per oggetto l'impegno di spesa per i lavori di videosorveglianza per videoripresa area parcheggio contraddistinta catastalmente al foglio n. 73, particella n. 31 e particella n. 1, e sostituzione telecamere danneggiate e la successiva deliberazione di Giunta comunale n. 85 del 14 maggio 2020, con la quale si effettua anche una solerte ricognizione degli apparecchi che costituiscono il sistema di videosorveglianza per la prevenzione e il contrasto delle attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, oltre alla tutela del patrimonio dell'ente ed alla salvaguardia della sicurezza della cittadinanza;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 15 aprile 2020, con la quale si approvava il regolamento per la disciplina del trattamento dei dati personali acquisiti mediante impianto di videosorveglianza di contesto e lettura targhe attivato nel territorio urbano del Comune di Treia, dove, all'articolo 4, punto 2, lett. B), ne specifica la destinazione funzionale riportando testualmente la finalità di *“prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni dell'ordinanza sindacale n. 166 del 30/11/2009 e successive modificazioni e integrazioni, istitutiva del servizio di raccolta differenziata nel Comune di Treia”*;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 24 giugno 2020 *“Atto di indirizzo per l'attuazione di un progetto di videosorveglianza ambientale per contrastare l'abbandono e l'irregolare conferimento di rifiuti sul territorio comunale”*;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 139 del 18 settembre 2020 *“Progetto di videosorveglianza ambientale. Atto ricognitivo delle postazioni di videoripresa sul territorio del Comune di Treia”*;
- la propria determinazione n. 45/454, con la quale si affidava alla ditta Geotech Engineering srl la fornitura necessaria per la realizzazione del progetto di videosorveglianza ambientale (telecamere e cartelli);

VISTO che l'impiego della videosorveglianza è sempre più diffuso su tutto il territorio nazionale, proprio nell'ottica di creare un deterrente all'abbandono dei rifiuti e sanzionare tale pratica, soprattutto attraverso l'uso di dispositivi omologati per tali scopi;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 47/133 del 22 ottobre 2020 per il servizio raccolta differenziata porta a porta nell'intero territorio comunale dei rifiuti solidi urbani, determinandone le modalità temporali e tipologiche di conferimento dei rifiuti solidi urbani;

VISTO il regolamento per la disciplina del trattamento dei dati personali acquisiti mediante impianto di videosorveglianza di contesto, rilevazione transiti e lettura targhe attivato nel territorio urbano del Comune di Treia", approvato con deliberazione n. 26 del 9 aprile 2020;

CONSIDERATO che è intenzione dell'Amministrazione di ampliare i punti di videoripresa per una maggiore e capillare presenza sul territorio ed essere più incisivi nel contrasto del fenomeno dell'abbandono e/o irregolare conferimento dei rifiuti;

VISTO il preventivo della Geotech Engineering Srl di 51030 Serravalle Pistoiese, C.F./P.I.: 01698450473, iscrizione al registro imprese n. PT – 171799, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 17.473/2020, che offre la fornitura di (AFC finte)/cartello personalizzato conforme privacy, braccetto inclinabile regolabile, piastra inox di fissaggio, collari, fascette, e tutto quanto necessario per l'installazione su pali al prezzo di € 250,00 ciascuno IVA inclusa per un totale di 4 cartelli (€ 1.000,00 IVA inclusa);

RICHIAMATO l'obbligo per gli Enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", ed in particolare il disposto del punto 4.2.2 relativo all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo non superiore ad € 5.000,00 ma non superiore ad € 20.000,00;

DATO ATTO che esiste agli atti di questo Ufficio autodichiarazione dell'operatore economico Geotech Engineering Srl di Serravalle Pistoiese, C.F./P.I.: 01698450473, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (assunta al prot. n. 10.315 del 3 luglio 2020), resa secondo il modello del Documento di Gara Unico Europeo, circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale;

DATO ATTO, inoltre, che ai sensi del paragrafo 3.7. delle Linee guida ANAC n. 4/2016 (in aggiornamento) "*negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare al principio di rotazione con scelta sinteticamente motivata e contenuta nella determinazione a contrarre o altro atto equivalente*";

DATO ATTO, altresì, che è stata acquisita d'ufficio la seguente documentazione:

- estratto del Registro Imprese – archivio ufficiale delle CCIAA, documento n. P

- V4194534 del 30/06/2020;
- DURC on line prot. INPS_21368876 del 16/06/2020 valido fino 14/10/2020;
 - certificato del Tribunale di Pistoia – Sezione Fallimentare in data 6/07/2020 (assunto al n. 10.449 di prot. in data 6/07/2020);
 - certificato del Casellario giudiziale presso il Tribunale di Macerata n. 7549/2020/R, assunto al protocollo n. 10.564 in data 7/07/2020;
 - certificato del Casellario giudiziale presso il Tribunale di Macerata n. 7551/2020/R, assunto al protocollo n. 10.564 in data 7/07/2020;
 - certificato del Casellario giudiziale presso il Tribunale di Macerata n. 7552/2020/R, assunto al protocollo n. 10.564 in data 7/07/2020;
 - estratto del casellario ANAC (annotazioni riservate) del 4/07/2020;
 - certificato dell’Agenzia delle Entrate n. 18.647 del 10/07/2020, assunto al n. 10.811 di prot. in data 11/07/2020;
- la quale non evidenzia cause ostative all’aggiudicazione della fornitura;

RICHIAMATI il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 ed il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 *“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”*, che proroga lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021;

RICHIAMATO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, più specificatamente, l’art. 1 *“Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”*;

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 75.000 euro, per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e nell’articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:

- art. 1, c. 1: *“Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. (..)”*;
- art. 1, c. 2: *“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro. (..)”*;
- art. 32, c. 14. *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di*

lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 130, della legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 95/2012;

RITENUTO, pertanto, dover procedere all’affidamento diretto della fornitura come sopra dettagliata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2, lett. a), della legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, alla ditta Geotech Engineering Srl di 51030 Serravalle Pistoiese, C.F./P.I.: 01698450473, iscrizione al registro imprese n. PT – 171799, per l’importo contrattuale di € 1.000,00 IVA inclusa;

PRECISATO che:

- il fine che il contratto intende perseguire è di incrementare i controlli e tutelare l’ambiente e il decoro delle aree pubbliche nonché delle strade di competenza della Città di Treia;
- l’oggetto del contratto è la fornitura di:
 - n. 4 AFC finte/cartelli personalizzati conforme privacy, braccetto inclinabile regolabile, piastra inox di fissaggio, collari, fascette e tutto quanto necessario per l’installazione su pali;
- si procederà alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
- il sistema ed il criterio di affidamento sono quelli descritti in narrativa;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell’articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z532EF2255;
- ai sensi degli articoli 5 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Foglia, Funzionario responsabile del V Settore “Polizia locale ed amministrativa – Commercio – SUAP” e che la stessa ha acquisito i controlli effettuati ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in sede istruttoria dal sovrintendente di Polizia Locale Serenella Gentilucci;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6-*bis* L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale approvato con deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri della Giunta comunale n. 18 del 27/12/2013;

VISTO il decreto sindacale n. 22 del 30 dicembre 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 6/02/2020, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2020/2022;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 6/02/2020, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 23/04/2020 di aggiornamento del suddetto PEG;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatole con l'atto di Giunta comunale sopra citato;

VISTI gli articoli 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dalla stessa Giunta comunale;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di AFFIDARE, per le motivazioni di cui in premessa ed ai sensi dell'articolo 1 D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, alla ditta Geotech Engineering Srl di 51030 Serravalle Pistoiese, C.F./P.I.: 01698450473, iscrizione al registro imprese n. PT – 171799, la fornitura per l'attuazione del progetto di videosorveglianza ambientale consistente in:
 - n. 4 (AFC finte)/cartelli personalizzati conforme privacy, braccetto inclinabile regolabile, piastra inox di fissaggio, collari, fascette e tutto quanto necessario per l'installazione su pali al prezzo di € 250,00 ciascuno per l'importo totale di € 1.000,00 IVA inclusa;
3. di PROVVEDERE, per quanto di competenza, agli obblighi sanciti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ed alla pubblicazione di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 192/2012;

4. di STABILIRE, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
 - il fine che il contratto intende perseguire è di incrementare i controlli e tutelare l'ambiente e il decoro delle aree pubbliche nonché delle strade di competenza della Città di Treia;
 - l'oggetto del contratto è la fornitura di n. 4 AFC finte/cartelli personalizzati conforme privacy, braccetto inclinabile regolabile, piastra inox di fissaggio, collari, fascette e tutto quanto necessario per l'installazione su pali;
 - si procederà alla stipula dell'appalto ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
 - il sistema ed il criterio di affidamento sono quelli descritti in narrativa;
 - ai sensi degli articoli 5 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Foglia, Funzionario responsabile del V Settore "Polizia locale ed amministrativa – Commercio – SUAP" e che la stessa ha acquisito i controlli effettuati ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in sede istruttoria dal sovrintendente di Polizia Locale Serenella Gentilucci;
5. di IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la somma di € 1.000,00 IVA inclusa al capitolo 170120 "*spese per miglioramento circolazione e segnaletica stradale (acquisto beni)*" del bilancio corrente, sul quale la sottoscritta ha accertato la disponibilità finanziaria;
6. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-*bis*, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
7. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente";
8. di TRASMETTERE il presente atto al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza. -

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa BARBARA FOGLIA

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 27-10-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 28-02-2021

Treia, 13-02-2021

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

È copia conforme all'originale.

Treia, 13-02-2021

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa LILIANA PALMIERI
